

C. 1 - Tariffa

(3 + 11)

Carne di maiali che vivono allo stato selvatico in Australia ("Australian wild boars"): classificazione tariffale

1 In generale

Da alcuni anni viene importata regolarmente dall'Australia della carne "di cinghiale". Ora è però comprovato che in Australia non ci sono cinghiali. Gli animali designati "australian wild boars" sono in vero cacciati come selvaggina. In sostanza trattati però di maiali domestici ritornati allo stato selvatico ("feral pigs"). All'inizio del 1998, gli UD sono pertanto stati invitati a non più ammettere come carne "di cinghiale" a tenore della tariffa doganale la carne dei maiali che vivono allo stato selvatico in Australia. Un importatore ha interposto ricorso presso la Commissione federale di ricorso in materia doganale (CRD) contro una decisione di accertamento presa dalla DGD nel mese di giugno 1998. Con decisione del 19.2.1999, la CRD ha accolto il ricorso. Ciò significa che la carne di "australian wild boars" è considerata carne "di cinghiale" a tenore della tariffa doganale.

2 Prescrizioni di sdoganamento

La carne dei maiali che vivono allo stato selvatico in Australia può essere ammessa **con effetto immediato** come carne "di cinghiale" a tenore della tariffa doganale 1986. Devono tuttavia essere adempite le seguenti condizioni:

- a All'atto dell'importazione occorre presentare un certificato rilasciato dal "Department of Primary Industries and Energy/Australian Quarantine and Inspection Service" al nome dell'importatore svizzero in cui si attesta che la carne importata è effettivamente carne di "**australian wild boar**". I certificati che, anche a titolo complementare, contengono altre designazioni come "wild swine" o "feral pig" devono essere respinti. Se manca il certificato o se esso presenta delle lacune, il partner doganale ha la possibilità di differire lo sdoganamento o di chiedere lo sdoganamento provvisorio all'aliquota di dazio più elevata entrante in considerazione (AFCD). Il certificato dev'essere presentato entro 2 mesi. L'UD lo bolla e lo restituisce al partner della dogana.
- b Sugli imballaggi esterni e interni sono tollerate soltanto le designazioni "australien wild boar" o "australisches Wildschwein" / "sanglier australien" / "cinghiale australiano". Se vi figurano - anche a titolo complementare - altre indicazioni come "wild swine" o "feral pig", la carne sarà sdoganata come "altra".

Delle popolazioni di maiali domestici ritornati allo stato selvatico esistono anche nell'America del Nord (in particolare nello Stato del Texas). Dal punto di vista doganale la carne di tali animali va trattata come quella degli "australian wild boars". Le condizioni suindicate sono applicabili per analogia.

Si rinuncia per il momento a completare il D.6 / I.